

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 11/02/2016

**n.** 2739

**Parti:** Plenzich C. Inps

**Fonti:** Giustizia Civile Massimario 2016

**Classificazioni:** PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) -

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti: pensione - - in genere

**Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti: pensione - Pagamento - Indebito - Ripetizione pretesa dall'ente previdenziale - Azione di accertamento negativo dell'illegittimità della ripetizione - Onere probatorio a carico dell'"accipiens" - Sussistenza.**

**Prova nel giudizio civile - Onere della prova - In genere.**

In tema d'**indebito previdenziale**, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, **è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.**

(Rigetta, App. Napoli, 04/01/2010)

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 06/09/2012

**n.** 14965

**Parti:** Soc. Imm. Corte Grande in liquid. C. Inps.

**Fonti:** Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1095

**Classificazioni:** PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) -

Controversie in materia di assistenza e previdenza - - prova

**Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - Prova - Verballi degli organi amministrativi - Credito previdenziale basato su verbale ispettivo - Giudizio di accertamento negativo promosso dal contribuente - Fatti costitutivi della pretesa contributiva - Onere della prova - A carico dell'Inps - Valore probatorio delle risultanze ispettive - Determinazione**

**Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'Inps l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva**, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 05/04/2011

**n.** 7747

**Parti:** Soc. Tacchificio Lachi C. Inps

**Fonti:** Giust. civ. Mass. 2011, 4, 542

**Classificazioni:** LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Lavoro a domicilio

**Lavoro subordinato (rapporto di) - Lavoro a domicilio - Giudizio di accertamento negativo di obbligo contributivo - Qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato**

## **- Criteri distintivi - Ripartizione dell'onere probatorio**

Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell'istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all'inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un'autonomia organizzativa del lavoratore.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 10/09/2010

**n.** 19354

**Parti:** Inp C. Soc. Hachette Rusconi ed altro

**Fonti:** Giust. civ. Mass. 2010, 9, 1223

**Classificazioni:** GIORNALE E GIORNALISTA - Previdenza giornalisti

**Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - Obblighi contributivi - Azione di accertamento negativo del datore di lavoro - Obblighi contributivi pregressi - Posizione processuale delle parti - Onere della prova - A carico dell'ente previdenziale - Fondamento**

In tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta da un editore nei confronti dell'istituto previdenziale Inpgi per il recupero dei contributi versati rispetto ad alcuni dipendenti, attualmente inquadrati come giornalisti ma, nella fase iniziale del rapporto di lavoro, inquadrati con mansioni di grafico, comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'editore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è costituita dalla richiesta - con attribuzione del relativo onere della prova sui presupposti sostanziali della domanda - di ottenere il riconoscimento retroattivo della qualifica di giornalista in capo ai dipendenti.

**Utente:** ELIA NOTARANGELO

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 07.06.2018

---

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156